



FORUM “IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO” (IFA) AGGIORNAMENTI SULLA GIURISPRUDENZA

Bollettino mensile n. 9 – Settembre 2023

A cura di Erika Colombo e Francesco Luigi Gatta

Coordinamento scientifico: Daniela Vitiello

In questo numero:

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea	2
Tribunale dell’UE, sentenza del 6 settembre 2023, <i>W.S. c. Agenzia Europea di frontiera e di guardia costiera (Frontex)</i> , T-600/21	2
Conclusioni dell’Avvocato Generale Nicholas Emiliou, presentate il 7 settembre 2023, <i>A. A. v. Bundesrepublik Deutschland</i> , Causa C-216/22	2
Corte di giustizia, sentenza del 21 settembre 2023, <i>ADDE e a.</i> , causa C-143/22	3
Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani	4
Corte europea dei diritti umani, sentenze del 5 settembre 2023, <i>Noorzae c. Danimarca</i> ric. n. 44810/20 e <i>Sharifi c. Danimarca</i> , ric. n. 31434/21	4
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 7 settembre 2023, <i>Compaoré c. Francia</i> , ric. n. 37726/21	4
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 14 settembre 2023, <i>Diakitè c. Italia</i> , ric. n. 44646/17.....	5
Corte europea dei diritti umani, sentenze del 14 settembre 2023, <i>M.N. c. Ungheria</i> , ric. n. 48139/16 e <i>A.A. c. Ungheria</i> , ric. n. 7077/15.....	5
Giurisprudenza nazionale	6
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della persona e immigrazione civile, ordinanza del 13 settembre 2023, N.R.G. 34336/2023	6
Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanza 19 settembre 2023, n. 26801	6
Tribunale di Catania, Sez. Immigrazione, ordinanza del 29 settembre 2023	7

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

[Tribunale dell'UE, sentenza del 6 settembre 2023, W.S. c. Agenzia Europea di frontiera e di guardia costiera \(Frontex\), T-600/21](#)

Categoria: Frontiere, Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Risarcimento danni – Frontex – Respingimento – Grecia/Turchia – Richiedenti asilo siriani

Fatto: I ricorrenti sono cittadini siriani giunti sull'isola greca di Milos nel 2016. All'arrivo, avevano espresso intenzione di presentare domanda di protezione internazionale. Tuttavia, a seguito di un'operazione congiunta di rimpatrio condotta da Frontex e dalla Grecia, venivano trasferiti in Turchia, da dove, infine, si recavano in Iraq. Ricorrevano al Tribunale dell'UE per far valere la responsabilità extracontrattuale dell'Agenzia Frontex a causa dell'asserita condotta illecita tenuta prima, durante e dopo l'operazione di rimpatrio. Ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni per un importo di oltre 96.000 euro a titolo di danno materiale e di un importo di 40.000 euro a titolo di danno morale. Secondo i ricorrenti, se Frontex non avesse violato gli obblighi in materia di tutela dei diritti fondamentali nell'ambito dell'operazione di rimpatrio (tra cui il divieto di *refoulement* e di espulsione collettiva, il diritto di asilo, il diritto ad una buona amministrazione, il diritto a un ricorso effettivo), essi non sarebbero stati illegittimamente respinti verso la Turchia e avrebbero ottenuto la protezione internazionale alla quale avevano diritto, tenuto conto della loro cittadinanza e della situazione presente in Siria all'epoca dei fatti.

Esito/punto di diritto: Il Tribunale respinge il ricorso, osservando che, per quanto concerne le operazioni di rimpatrio, Frontex svolge solamente il compito di fornire sostegno tecnico e operativo agli Stati membri. Solo gli Stati membri – e non l'Agenzia – hanno competenza a valutare la fondatezza delle decisioni di rimpatrio ed esaminare le domande di protezione internazionale. Di conseguenza, per il Tribunale non sussiste un nesso di causalità diretto tra la condotta di Frontex e i presunti danni sofferti dai ricorrenti (dal lato materiale: le spese di vitto e alloggio in Turchia e il compenso pagato ai facilitatori; dal lato morale: il sentimento di paura e sofferenza legato al viaggio estremamente difficile e pericoloso verso l'Iraq).

[Conclusioni dell'Avvocato Generale Nicholas Emiliou, presentate il 7 settembre 2023, A. A. v. Bundesrepublik Deutschland, Causa C-216/22](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 33, par. 2, lett. d), direttiva 2013/32/EU – Nozione di “nuovo elemento” – Domanda d'asilo reiterata – Sentenza della Corte di giustizia – Richiedente asilo siriano

Fatto: A.A., ricorrente nel procedimento principale, è un cittadino siriano. Nel 2017 ha presentato una domanda di protezione internazionale in Germania. Gli è stato concesso lo *status* di protezione sussidiaria, ma non lo *status* di rifugiato. Nel 2021 ha presentato una nuova domanda alla stessa autorità. Pur non avendo presentato alcun nuovo elemento di fatto, ha indicato che, dopo l'adozione della decisione sulla sua prima domanda, la Corte di giustizia aveva pronunciato una sentenza ([sentenza del 19 novembre 2020, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, C-238/19](#)) dalla quale, a suo avviso, discende che, in sede di esame della suddetta domanda, l'autorità competente gli aveva imposto un onere della prova eccessivo rispetto a quanto richiesto dal diritto dell'Unione. A.A. sostiene, pertanto, che dovrebbe essergli concesso lo *status* di rifugiato alla luce di tale sentenza. In proposito, il giudice del rinvio interroga la Corte di giustizia circa l'interpretazione della nozione di “elemento nuovo” ai sensi della definizione di domanda reiterata di cui all'art. 33(2)(d) della direttiva 2013/32/EU.

Esito/punto di diritto: L'A.G. innanzitutto ribadisce che il “nuovo elemento” è un elemento sul quale non poteva basarsi la decisione precedente e che deve elevare significativamente la probabilità che la domanda sia accolta nel merito. Tale nozione, inoltre, deve essere interpretata nel senso che può applicarsi anche a una

sentenza della Corte di giustizia che comporti una modifica nell'interpretazione delle disposizioni nazionali su cui si è basata la decisione definitiva sulla precedente domanda di asilo, senza pregiudicare la validità di tali disposizioni. L'A.G. ritiene, infine, che la data in cui viene pronunciata una sentenza sia irrilevante ai fini del suo utilizzo come elemento nuovo. Infatti, anche qualora una sentenza della Corte sia stata pronunciata dopo l'adozione di una decisione definitiva su una precedente domanda di protezione internazionale, deve ritenersi che siffatta decisione produca effetti *ex tunc*, e il suo contenuto è quindi considerato come esistente sin dall'inizio. Pertanto, è priva di rilievo la distinzione tra le sentenze pronunciate dopo la pronuncia di tale decisione definitiva e quelle pronunciate prima, dato che gli effetti giuridici di queste due categorie di sentenze sono, in pratica, gli stessi.

[Corte di giustizia, sentenza del 21 settembre 2023, ADDE e a., causa C-143/22](#)

Categoria: Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 14 codice frontiere Schengen – Direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri) – Respingimenti alla frontiera – Francia – Ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne

Fatto: I ricorrenti sono varie associazioni che contestavano dinanzi al Consiglio di Stato francese la legittimità di un'ordinanza che ha modificato il codice sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d'asilo (Ceseda). Sostengono che, consentendo alle autorità francesi di rifiutare l'ingresso di cittadini di paesi terzi alle frontiere con altri Stati membri, alle quali sia stato temporaneamente ripristinato un controllo di frontiera in forza del codice frontiere Schengen in ragione di una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna della Francia, il Ceseda si porrebbe in contrasto con la direttiva rimpatri. Con rinvio pregiudiziale il Consiglio di Stato chiede chiarimenti alla Corte di giustizia circa l'interpretazione del Codice frontiere Schengen e della direttiva rimpatri.

Esito/punto di diritto: La Corte premette che, in base all'articolo 14 del codice frontiere Schengen, gli Stati membri possono respingere alla frontiera i cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d'ingresso previste dal codice stesso. Ricorda, tuttavia, che il cittadino di un paese terzo il quale, in seguito all'attraversamento irregolare della frontiera sia presente nel territorio di uno Stato membro senza soddisfare le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza, si trova in una situazione di soggiorno irregolare ai sensi della direttiva 2008/115. Egli rientra, pertanto, nell'ambito di applicazione personale di tale direttiva, senza che la presenza nel territorio dello Stato membro interessato sia subordinata alla condizione di una durata minima o dell'intenzione di restarvi. Il cittadino del paese terzo, quindi, in linea di principio, deve essere assoggettato alle norme e alle procedure comuni previste dalla direttiva rimpatri al fine del suo allontanamento. La direttiva risulta applicabile anche qualora, come nel caso di specie, l'interessato sia stato sorpreso a un valico di frontiera situato nel territorio dello Stato membro. Una persona può, infatti, essere entrata nel territorio di uno Stato membro anche prima di aver attraversato un valico di frontiera. La Corte precisa, infine, che solo eccezionalmente la direttiva rimpatri consente agli Stati membri di escludere i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare dal suo ambito di applicazione. Al riguardo, dalla giurisprudenza della Corte, risulta che le situazioni eccezionali in cui ciò è possibile si riferiscono esclusivamente all'attraversamento di una frontiera esterna di uno Stato membro. Lo stesso non vale, viceversa, quando, come nel caso di specie, i cittadini interessati sono sottoposti a una decisione di respingimento alla frontiera interna di uno Stato membro, anche qualora siano stati ivi ripristinati i controlli. Ne consegue che la direttiva rimpatri non autorizza uno Stato membro che abbia ripristinato controlli alle sue frontiere interne a introdurre deroghe alle norme e alle procedure comuni ivi previste per allontanare il cittadino di un paese terzo che sia stato scoperto, privo di un titolo di soggiorno valido, a uno dei valichi di frontiera situati nel territorio di detto Stato membro e in cui tali controlli vengono effettuati.

* * * * *

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

Corte europea dei diritti umani, sentenze del 5 settembre 2023, [Noorzae c. Danimarca ric. n. 44810/20](#) e [Sharifi c. Danimarca, ric. n. 31434/21](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 8 CEDU – Espulsione – Afghanistan – Danimarca – Integrazione

Fatto: I ricorrenti sono due cittadini afgani, giunti in Danimarca in giovane età e residenti a Copenaghen. Venivano giudicati colpevoli di vari reati (violenza, furto, atti vandalici, spaccio di sostanze stupefacenti) e condannati alla reclusione, sia da minorenni che da adulti. Successivamente venivano raggiunti da un ordine di espulsione con divieto d'ingresso per dodici anni. Davanti alla Corte Edu i ricorrenti lamentano che tale provvedimento costituisce una violazione del diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU). In particolare, quali circostanze ostative all'espulsione, in un caso (*Noorzae*) il ricorrente rappresenta di essere sottoposto a terapia e di aver ripreso gli studi per diventare insegnante di scuola materna; nell'altro (*Sharifi*), il ricorrente sostiene, da un lato, che la sua ragazza, con cui conviveva da diversi anni, era incinta; dall'altro, che egli era ormai privo di legami con la famiglia d'origine in Afghanistan.

Esito/punto di diritto: La Corte riconosce che gli ordini di espulsione e i divieti d'ingresso in Danimarca rappresentano interferenze nella vita privata e familiare dei ricorrenti. Si concentra, quindi, sull'esame della proporzionalità della misura. Per quanto riguarda il caso *Noorzae* (n. 44810/20), sottolinea che le precedenti condanne del ricorrente non indicavano che egli costituisse una minaccia generale per l'ordine pubblico; che, del resto, gli era stata inflitta una pena relativamente mite; che non avesse ricevuto alcun avvertimento precedente riguardo al rischio di espulsione; che avesse tentato di reintegrarsi nella società danese e che avesse stabilito legami significativi con la Danimarca, mentre quelli con l'Afghanistan erano inesistenti, poiché era arrivato nello Stato danese molto giovane e vi aveva risieduto legalmente per circa diciotto anni. Quanto al caso *Sharifi* (n. 31434/21), la Corte effettua un ragionamento simile, con la differenza che non vi erano condanne recenti a carico del ricorrente e che egli aveva risieduto legalmente in Danimarca per circa sedici anni. Pertanto, alla luce delle circostanze dei casi di specie, la Corte ritiene, all'unanimità, che, in entrambi i casi, gli ordini di espulsione e i divieti di reingresso rappresentassero una misura sproporzionata e contraria all'art. 8 della CEDU.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 7 settembre 2023, Compaoré c. Francia, ric. n. 37726/21](#)

Categoria: Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Estradizione – Burkina Faso – Colpo di Stato – Francia

Fatto: Il ricorrente è Paul Compaoré, cittadino burkinabé, fratello e consigliere dell'ex presidente del Burkina Faso. Indagato per l'omicidio di giornalisti nel 1998, veniva raggiunto da un mandato di arresto internazionale. Pertanto, in seguito all'arresto in Francia, il Burkina Faso presentava una richiesta di estradizione. Il ricorrente si rivolgeva alla Corte Edu chiedendo e ottenendo misure provvisorie volte a sospendere l'esecuzione dell'extradizione. Quindi, introducendo un ricorso presso la stessa Corte, il ricorrente lamentava il rischio di essere sottoposto a tortura e trattamenti inumani e degradanti (in violazione dell'art. 3 CEDU) in caso di trasferimento nel Paese africano.

Esito/punto di diritto: La Corte ritiene che la Francia, inizialmente, abbia agito in modo diligente, chiedendo assicurazioni diplomatiche al Burkina Faso circa il trattamento del ricorrente in caso di estradizione. Tuttavia, dato l'attuale contesto politico radicalmente diverso nel Paese africano (soprattutto per via del colpo di Stato avvenuto nel 2022), queste assicurazioni non possono più essere considerate valide. Infatti, le assicurazioni originariamente rese non erano state confermate dal successivo governo transitorio. Di conseguenza le stesse non potevano più ritenersi sussistenti e idonee a garantire la sicurezza del ricorrente. La Corte nota che la Francia si era astenuta dal rivalutare automaticamente e di propria iniziativa la situazione in Burkina Faso a

seguito del mutato contesto politico. Pertanto, conclude, all'unanimità, che la Francia violerebbe l'art. 3 CEDU se l'ordine di estradizione dovesse essere eseguito.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 14 settembre 2023, *Diakitè c. Italia*, ric. n. 44646/17](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 8 CEDU – Art. 5 CEDU – Art. 3 CEDU – Minore età – Centro di accoglienza minori/adulti

Fatto: Il ricorrente è un cittadino della Costa d'Avorio, giunto in Italia nel 2017. All'arrivo, dichiarava di essere minorenne e, in supporto, presentava un certificato di nascita. Veniva tuttavia trasferito in un centro di accoglienza per adulti in quanto un referto medico attestava che la sua età ossea era compatibile con quella di una persona di almeno 18 anni. Circa 5 mesi dopo, veniva trasferito in un centro minorile dopo essersi sottoposto ad una visita medica dalla quale risultava che la sua età doveva considerarsi compresa tra i 17 e i 18 anni. Veniva nominato un tutore e il ricorrente presentava, con successo, domanda asilo. Davanti alla Corte di Strasburgo egli lamenta una violazione del diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU) a causa del mancato riconoscimento da parte delle autorità competenti del suo *status* di minore non accompagnato e della mancata nomina tempestiva di un tutore legale; del diritto alla libertà personale (art. 5 CEDU), essendo stato detenuto senza fondamento giuridico in attesa che fosse effettuato l'accertamento dell'età; del divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) alla luce delle condizioni di accoglienza nel centro presso cui era stato alloggiato (struttura destinata esclusivamente agli adulti, con carenza di personale qualificato, sovraffollata, con mancanza di servizi di base come un adeguato riscaldamento, un numero sufficiente di servizi igienici e docce, nonché un posto adeguato dove mangiare).

Esito/punto di diritto: La Corte osserva che il ricorrente era stato inizialmente collocato in un centro per adulti sulla base di una valutazione radiografica, ma era stato trasferito in un centro per minori immediatamente dopo la richiesta del suo rappresentante. Nota, tuttavia, che il ricorrente aveva presentato alle autorità un certificato di nascita attestante la sua minore età sin dal momento del suo arrivo in Italia e che, nondimeno, non aveva beneficiato delle appropriate garanzie procedurali minime. La Corte sottolinea che il principio della presunzione di età minore è un elemento inerente alla tutela del diritto al rispetto della vita privata di un cittadino straniero non accompagnato che dichiara di essere minorenne. Pertanto, pronunciandosi all'unanimità, dichiara che l'Italia non ha agito con ragionevole diligenza e ha violato l'art. 8 della CEDU. Infine, con riguardo agli ulteriori profili sollevati nel ricorso, da un lato, ritiene la doglianza *ex art. 5 CEDU* "assorbita" nella parte di ricorso relativa al diritto alla vita familiare; dall'altro, considera infondata la doglianza *ex art. 3 CEDU*, non ritenendo le condizioni del centro di accoglienza tali da raggiungere la soglia di gravità minima a determinare profili di violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti.

Corte europea dei diritti umani, sentenze del 14 settembre 2023, [M.N. c. Ungheria, ric. n. 48139/16](#) e [A.A. c. Ungheria, ric. n. 7077/15](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 5 CEDU – Detenzione – Richiedenti asilo – Ingresso irregolare – Ungheria

Fatto: I ricorrenti sono un cittadino afghano (M.N.) e algerino (A.A.). Entrati irregolarmente in Ungheria, presentavano domanda di asilo e venivano posti in detenzione a causa del rischio di fuga dovuto alla necessità di chiarire la propria identità, alla mancanza di risorse finanziarie e alla mancanza di collegamenti nel Paese ungherese. Davanti alla Corte Edu lamentano una violazione del diritto alla libertà personale (art. 5 CEDU) a causa dell'illegittimità della loro detenzione.

Esito/punto di diritto: La Corte non condivide le argomentazioni dell'Ungheria a giustificazione della detenzione dei ricorrenti, secondo cui questa era intesa a impedire un ingresso non autorizzato ed era stata

ordinata in vista dell'espulsione. Ribadisce che la detenzione non poteva essere ordinata per il solo motivo che i ricorrenti avevano presentato domanda di asilo. Nota, inoltre, che non vi era stata alcuna indicazione che i ricorrenti non avessero collaborato con le autorità e che i motivi di trattenimento, quali la necessità di chiarire l'identità dei ricorrenti e di impedire la fuga, non fossero sufficientemente individualizzati. Analogamente, la circostanza che i ricorrenti fossero giunti irregolarmente in territorio ungherese non è idonea, di per sé, a giustificare la detenzione di un richiedente asilo. La Corte pertanto conclude, all'unanimità in entrambi i casi, che l'Ungheria ha violato l'art. 5, par. 1, della CEDU.

* * * * *

Giurisprudenza nazionale

Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della persona e immigrazione civile, ordinanza del 13 settembre 2023, N.R.G. 34336/2023

Categoria: Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Visto umanitario – Afghanistan – Talebani – Ministero degli Esteri – Ingresso

Fatto: Le ricorrenti sono due cittadine afgane. Il padre e il fratello delle stesse erano regolarmente soggiornanti in Italia, dove, una volta ottenuto il riconoscimento dello *status* di rifugiati, si erano immediatamente attivati per consentire l'ingresso nel paese degli altri membri della famiglia, i quali si trovavano in pericolo in Afghanistan: in generale, data la diffusa situazione di insicurezza; e nello specifico, poiché, con il ritorno al potere dei talebani, coloro che avevano collaborato con il precedente governo e con le forze militari straniere, così come i loro familiari, erano esposti al rischio di arresti e torture, circostanza confermata dai mandati di arresto emessi nei confronti delle ricorrenti.

Esito/punto di diritto: Il Tribunale ordina al Ministero degli Affari Esteri e all'Ambasciata d'Italia a Teheran di rilasciare un visto per motivi umanitari in favore delle ricorrenti, ovvero, comunque, di provvedere urgentemente in altro modo ritenuto idoneo a consentirne l'immediato ingresso in Italia. Il giudice evidenzia il legame qualificato delle ricorrenti con l'Italia, rafforzato altresì dal fatto che, non solo il padre e il fratello delle ricorrenti si trovano nel paese in quanto titolari di *status* di rifugiato, ma anche il resto della famiglia (madre e fratelli minori) avevano ottenuto i visti d'ingresso per ricongiungimento familiare, strumento precluso alle ricorrenti in quanto maggiorenni e prive dei requisiti dettati dall'art. 29 T.U.I. Sottolinea, infine, il serio rischio per la vita e l'incolumità personale delle ricorrenti, sia sotto il profilo delle generali condizioni di insicurezza in cui versa il paese d'origine, quanto sotto il profilo di rischio individualizzato, connesso al loro genere e alla loro storia personale.

Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanza 19 settembre 2023, n. 26801

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Centro di identificazione e espulsione (C.I.E.) – Trattamenti inumani e degradanti – Danno di immagine – Ministero dell'Interno – Condizioni di accoglienza

Fatto: Il Ministero dell'Interno era stato condannato a risarcire al Comune di Bari il danno subito dalla presenza sul suo territorio del Centro di identificazione ed espulsione (C.I.E.) in località Palese, dove erano stati riscontrati abituali trattamenti degradanti ai danni dei soggetti stranieri ivi trattenuti e in attesa di espulsione. Con la sentenza del 10 agosto 2017 n. 4089/2017, infatti, il Tribunale di Bari aveva ritenuto sussistente un danno all'immagine e all'identità delle amministrazioni locali (Comune e Provincia) causato dalla presenza di un CIE dove cittadini stranieri erano stati trattenuti in condizioni lesive della loro dignità in contrasto con le norme di legge che presidono al funzionamento di tali strutture. In seguito all'impugnazione della citata sentenza, la Corte di Appello di Bari aveva confermato il danno dell'identità cittadina a causa delle

condizioni inumane e degradanti rilevate nel CIE di Bari Palese, anche in relazione alle previsioni contenute nello Statuto della città pugliese. La questione, infine, giungeva al giudizio della Corte di Cassazione.

Esito/punto di diritto: La Cassazione conferma l'impostazione dei giudici di merito, cassando la decisione di appello per un solo aspetto relativo alla verifica del "danno-evento" all'identità del Comune, la cui liquidazione presuppone una specifica valutazione del "danno-conseguenza". La Suprema Corte afferma che la condizione delle persone trattenute nel C.I.E. di Bari era stata effettivamente disumana e degradante e tale da comportare la lesione dei principi solidaristici contenuti nello Statuto cittadino (violazione che la Cassazione afferma essere nella specie "effettivamente e definitivamente accertata").

Tribunale di Catania, Sez. Immigrazione, ordinanza del 29 settembre 2023

Categoria: Frontiere, Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Trattenimento – Procedura di frontiera – Protezione internazionale – Zona di transito – Disapplicazione normativa interna per contrasto con il diritto UE

Fatto: Un cittadino tunisino entrava nel territorio italiano dalla frontiera di Lampedusa e, una volta trasferito nella zona di transito di Ragusa, ivi avanzava domanda di protezione internazionale. Tuttavia, non avendo egli consegnato il passaporto alle autorità italiane, né essendo in grado di prestare idonea garanzia finanziaria, veniva sottoposto a trattenimento ai sensi dell'art. 6 *bis* del d.lgs. n. 142/2015, ai fini dell'espletamento della procedura di frontiera *ex art. 28 bis*, co. 2, lett. *b-bis*, del d.lgs. n. 25/2008. Questi, infatti, proveniva da un paese designato di origine sicuro (la Tunisia) e aveva presentato domanda di asilo in una zona di transito. Il Questore di Ragusa chiedeva, dunque, la convalida del provvedimento di trattenimento.

Esito/punto di diritto: Il Tribunale di Catania rigetta la richiesta di convalida, disapplicando la normativa interna ritenuta incompatibile con quella dell'Unione europea. Innanzitutto, citando la pronuncia dell'8 novembre 2022 della Grande Sezione della Corte di giustizia ([cause riunite C-704/20 e C-39/21](#)), ricorda che è suo dovere rilevare d'ufficio eventuali elementi di illegittimità di una misura di trattenimento di un cittadino di un paese terzo che non siano stati specificatamente dedotti dalla parte. Inoltre, richiamando gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE e l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 14 maggio 2020 ([cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU](#)), evidenzia che tali disposizioni ostano a che un richiedente sia trattenuto per il solo fatto di non poter provvedere alle proprie necessità, sulla base di un provvedimento non motivato e privo di una valutazione circa la necessità e la proporzionalità della misura disposta. Tanto premesso, il giudice rileva che: *a)* il provvedimento del Questore di Ragusa non è corredato di idonea motivazione, difetta di ogni valutazione su base delle esigenze di protezione manifestate dall'interessato, nonché della necessità e della proporzionalità della misura disposta; *b)* la garanzia finanziaria di cui all'art. 6 *bis* del d.lgs. 142/2015 (articolo questo introdotto mediante il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, poi convertito, con modificazioni, dalla l. 5 maggio 2023, n. 50) non rappresenta una misura alternativa al trattenimento, ma, piuttosto, un requisito amministrativo imposto al richiedente asilo per il solo fatto di chiedere la protezione internazionale e prima di riconoscergli i diritti previsti dalla direttiva 2013/33/UE; *c)* la soglia di idoneità della suddetta garanzia – fissata dal D.M. del 14 settembre 2023 – non è compatibile con gli articoli 8 e 9 della direttiva citata; *d)* ai sensi dell'art. 43 della direttiva 2013/32/UE, la procedura di frontiera può essere applicata solo nelle zone di ingresso e non, come nel caso di specie, in un luogo in cui il richiedente sia stato coattivamente condotto in assenza di precedenti provvedimenti; *e)* in applicazione dell'art. 8, par. 3, lett. c), della direttiva 2013/33/UE, interpretato alla luce dell'art. 10, co. 3, Cost., nel significato chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 4674/1997, un richiedente asilo non può essere privato del diritto di ingresso nel territorio italiano per la mera provenienza da un paese di origine sicuro. Per tutte queste ragioni, il giudice non convalida il provvedimento di trattenimento e dispone l'immediato rilascio del cittadino tunisino.